

## Sintesi prescrizioni per Rete Natura 2000 sul territorio di Bologna derivanti dalla DGR n. 1147/2018

### MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE

#### In tutti i siti:

- È vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pernice Bianca (*Lagopus mutus*).
- È vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Porciglione (*Rallus aquaticus*).
- È vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.
- È obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale.
- È vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).
- È vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.
- È vietato allevare e introdurre in libertà Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate in merito all'influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.
- È vietato utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.
- È vietato esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.
- È vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.
- È vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

## MISURE SITO-SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

### Misure regolamentari cogenti

#### Nei siti:

##### **Manzolino**

- Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

##### **Golena San Vitale e Golena del Lippo**

##### **Bosco di Sant'Agostino o Panfilia**

##### **Media Valle del Sillaro**

##### **La Martina, Monte Gurlano**

##### **Laghi di Suviana e Brasimone:**

- È vietata la pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

##### **Manzolino**

##### **La Bora**

##### **Golena San Vitale e Golena del Lippo**

##### **Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella**

##### **Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio**

##### **Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e**

##### **Baricella**

##### **Biotopi e Ripristini Ambientali di Crevalcore**

##### **Bacini Ex Zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno**

##### **Cassa di Espansione Dosolo**

- È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.

##### **Manzolino**

##### **La Bora**

##### **Golena San Vitale e Golena del Lippo**

##### **Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella**

##### **Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio**

##### **Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e**

##### **Baricella**

##### **Biotopi e Ripristini Ambientali di Crevalcore**

##### **Bacini Ex Zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno**

##### **Cassa di Espansione Dosolo**

##### **Bosco di Sant'Agostino o Panfilia**

- Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.
- È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*) e di Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*).
- È vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.

##### **Manzolino**

##### **Bosco di Sant'Agostino o Panfilia**

##### **Po di Primaro e Bacini di Traghetto**

- È vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

**Golena San Vitale e Golena del Lippo  
Bosco di Sant'Agostino o Panfilia  
Bosco della Frattona  
Media Valle del Sillaro  
La Martina, Monte Gurlano  
Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano  
Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante  
Alto Senio**

- È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

**Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa  
Corno alle Scale  
Monte Sole  
Media Valle del Sillaro  
Contrafforte Pliocenico  
Monte Vigese  
Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano  
La Martina, Monte Gurlano  
Abbazia di Monteveglio  
Laghi di Suviana e Brasimone  
Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano  
Boschi di San Luca e Destra Reno  
Monte dei Cucchi, Pian di Balestra**

- È vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

**Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa  
Corno alle Scale  
Monte Sole  
Abbazia di Monteveglio  
Laghi di Suviana e Brasimone**

- È vietato esercitare la caccia con i rapaci, compreso anche il loro addestramento.
- È vietato rilasciare animali (es. quaglie) al fine di addestramento cani.
- È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.
- È vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).
- È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.